VADEMECUM

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE

A cura della Commissione patrocinio a spese dello Stato Ordine degli Avvocati di Novara

FAQ ed ISTRUZIONI

1) A CHI DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?

La domanda deve essere presentata <u>attraverso il portale RICONOSCO</u> al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara in tutti in casi in cui pende un giudizio nella circoscrizione del Tribunale di Novara, ovvero, se non pende, nel caso in cui il giudizio debba essere radicato nella circoscrizione del Tribunale di Novara.

- 2) È POSSIBILE RICHIEDERE L'AMMISSIONE AL BENEFICIO PER LA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA?
 - Sì, sempre attraverso il portale RICONOSCO, nella sezione ad hoc.
- 3) È POSSIBILE RICHIEDERE L'AMMISSIONE AL BENEFICIO PER LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE?
 - Sì, sempre attraverso il portale RICONOSCO, nella sezione ad hoc.
- 4) QUALE È IL LIMITE DI REDDITO PER ACCEDERE AL BENEFICIO? Il limite di reddito è attualmente pari ad € 12.838,01 (aggiornato al D.M. 10 maggio 2023 pubblicato il 6.6.2023).
- 5) QUALE È L'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI RILEVANTE AI FINI DELL'AMMISSIONE

L'ultima dichiarazione dei redditi che rileva è quella per la quale al momento del deposito della istanza è maturato l'obbligo della relativa presentazione.

Si tenga presente che la Cassazione ha recentemente statuito (sentenza n.4358, depositata in data 01.02.2024) che "in tema di patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 76 D.P.R. 115/2022, l'ultima dichiarazione per l'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione; pertanto, in base al criterio della prossimità cronologica, maggiormente aderente alla ratio della norma, il reddito da certificare è quello riguardante l'annualità per la quale è sorto l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, riferito al termine iniziale".

Tenuti presente gli orientamenti giurisprudenziali anche di merito non univoci, si invitano gli istanti ad autocertificare anche il reddito dell'anno precedente alla domanda pur se non si è in possesso della relativa dichiarazione dei redditi.

- (a titolo esemplificativo: in caso di domanda presentata a febbraio 2024, produrre dichiarazione 2023 redditi 2022 e autocertificazione redditi 2023).
- 6) SE UN SOGGETTO NON È TENUTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEVE IN OGNI CASO AUTOCERTIFICARE I REDDITI RILEVANTI AI FINI DELLA AMMISSIONE AL BENEFICIO?
 - Sì, indipendentemente dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il soggetto istante deve in ogni caso autocertificare i redditi rilevanti ai fini dell'ammissione, nelle forme di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sia riferiti all'anno precedente che a

quello per il quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione.

7) QUALI REDDITI RILEVANO PER ACCEDERE AL BENEFICIO?

Ai fini della determinazione complessiva del reddito si deve tenere conto sia del reddito imponibile IRPEF, sia dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva e, quindi, delle seguenti tipologie di reddito (elenco meramente esemplificativo): pensioni sociali, rendite INAIL, altri assegni per invalidi civili e ciechi, reddito/pensione di cittadinanza, reddito di inclusione, AUU, interessi sui conti correnti, libretti o depositi bancari o postali, interessi su BOT/BTP e altri titoli del debito pubblico, proventi da partecipazione a fondi di investimento, redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure a imposta sostitutiva, borse di studio universitarie e per corsi di dottorato/post-dottorato/ specializzazione/perfezionamento, proventi da lavoro sommerso; canoni di locazione di immobili (come reddito imponibile se sottoposti a tassazione ordinaria o come reddito non imponibile se sottoposti a cedolare secca), assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato, somme percepite a titolo di contributo al mantenimento dei figli.

I **redditi prodotti all'estero** vanno sempre e comunque dichiarati (a prescindere dalla cittadinanza dell'istante); per i cittadini extracomunitari, ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. n. 115/2002, occorre produrre il certificato di attestazione del reddito rilasciato dal Consolato del Paese di origine o, in caso di impossibilità a produrlo, una autocertificazione, nelle forme di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Non rileva, invece, l'indennità di accompagnamento.

Ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nella determinazione del reddito personale di uno dei due coniugi deve essere considerato anche il reddito di cittadinanza per la quota del 50%, nel presupposto che nel nucleo familiare, oltre ai due coniugi, non ci siano altri componenti maggiorenni, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 31 del 19 gennaio 2022.

- 8) IL MODELLO ISEE È RILEVANTE AI FINI DELL'AMMISSIONE? No, l'indicatore ISEE non è rilevante ai fini dell'indicazione del reddito.
- 9) PER L'AMMISSIONE RILEVA IL REDDITO DELL'INTERO NUCLEO FAMILIARE? NEL CASO IN CUI L'ISTANTE SIA CONVIVENTE, ANCHE DI FATTO, CON ALTRI SOGGETTI IN VIA STABILE E CONTINUATIVA, IL REDDITO DI QUESTI ULTIMI RILEVA?

Sì, per l'ammissione al beneficio il reddito rilevante è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente. Ai sensi degli artt. 76, comma 2 e 79 del D.P.R n. 115/2002 rileva la situazione di convivenza (anche di fatto) all'atto della domanda e a tal fine non assume rilievo il solo dato formale della convivenza emergente dalla residenza anagrafica.

Sono esclusi i redditi delle persone che hanno con l'istante rapporti di mera coabitazione; in tali ipotesi vanno espressamente precisati i motivi di esclusione.

10) QUANDO SI CONSIDERA IL SOLO REDDITO PERSONALE DELL'ISTANTE? Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, e nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli

degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi, art. 76 comma 4 D.P.R. n. 115/2002.

11) IN CASO DI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO E/O CURATORI DEI MINORI CHE DEBBANO AGIRE IN GIUDIZIO NELL'INTERESSE DEL BENEFICIARIO, COSA DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?

Deve essere prodotto il decreto di nomina per il Curatore e per l'A.D.S. l'autorizzazione del Giudice ad agire in giudizio e a nominare un difensore ovvero, laddove l'amministratore di sostegno sia un avvocato, la autorizzazione del Giudice Tutelare ad agire in giudizio anche in qualità di difensore del soggetto istante.

12) AL FINE DELLA VALUTAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA PRETESA CHE SI INTENDE FAR VALERE DI QUALI REQUISITI OCCORRE SIA DOTATA LA DOMANDA?

L'istante deve indicare espressamente le enunciazioni utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa (ad esempio: lettera stragiudiziale di messa in mora per risarcimento da illecito aquiliano, comparsa di costituzione, ecc..).

13) IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO È COMPATIBILE CON LA NOMINA DI DUE DIFENSORI?

No ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. n. 115/2002.

14) CHI È ESCLUSO DAL BENEFICIO?

Sono esclusi dal beneficio i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nell'art. 76 comma 4 bis del D.P.R. n. 115/2002.

15) PER QUALI CAUSE È ESCLUSO IL BENEFICIO?

Ai sensi dell'art. 121 del D.P.R. n. 115/2002 "L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti".

16) COSA SI PUO' FARE SE LA DOMANDA NON È ACCOLTA?

L'interessato può proporre la richiesta di ammissione direttamente al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.